

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso

per il **Sig. Vincenzo AMEN** (C.F. MNAV75B11G793D), rappresentato e difeso – giusta procura in calce – dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l'annullamento – previa sospensione

a - del D.R.D. n. 138 del 15.07.2020 recante *“Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia di intervento 4.1.1 - bando adottato con DRD n. 52 del 09.08.2017 e ss.mm.ii - pubblicato sul BURC n. 63 del 14.08.2017 - Approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva”* nell'ambito della quale il ricorrente è ricompreso nell'*“elenco definitivo delle domande non ricevibili”*;

b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0669802 del 06.11.2019, successivamente notificata, con la quale il Dirigente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno ha comunicato la conclusione del procedimento di riesame PSR Campania 2014/2020 – Tipologia 4.1.1., ritenendo irricevibile la domanda *barecode* n. 84250107475 depositata dal ricorrente;

c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 227611 dell'08.04.2019 con la quale il predetto Ufficio ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda depositata dal ricorrente;

d - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 228167 del 09.04.2019 con la quale il predetto Ufficio ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento della domanda depositata dalla ricorrente;

e – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 136 del 02.08.2019 recante *“Approvazione della graduatoria regionale per la Tipologia 4.1.1.:*

“Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” del P.S.R. Campania 2014/2020 – Periodo 09.08.2017 – 03.05.2018” nell’ambito della quale la domanda della ricorrente è stata inserita nell’*Allegato II - domande non ricevibili*;

f – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 46 del 19.03.2019 avente ad oggetto “*Perfezionamento domande di sostegno Tipologie di interventi 4.1.1. e Progetto Integrato Giovani (Tipologie di intervento 4.1.2. e 6.1.1.9 con allegati*” nella parte in cui il ricorrente risulta escluso dal percorso di perfezionamento della domanda (allegato 4-4.1.1);

g - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

***** *****

OGGETTO DEL GIUDIZIO

I – Viene all’esame del Collegio una vicenda che ha già registrato plurime decisioni favorevoli per fattispecie identiche.

Identici provvedimenti di esclusione, infatti, sono stati già annullati con sentenze in forma semplificata del T.A.R. Campania – Salerno (si cfr. **T.A.R. Campania – Salerno, sez. I – sent. nn. 331 e 335 del 04.03.2020**).

II - Ferma tale precisazione preliminare, ai fini di una completa cognizione della vicenda si ripercorrono brevemente i dati di

FATTO

1 – Con D.R.D. n. 52 del 09.08.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 de 14.08.2018) la Regione Campania ha approvato il bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.1. “*Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole*” del P.S.R. Campania 2014/2020.

Detto bando ha fissato, in un primo tempo, il 31.10.2017 quale termine ultimo per la compilazione e deposito delle domande.

2 - Tenuto conto della vicenda controversa, si ritiene rilevante subito precisare che:

- il deposito delle domande di partecipazione al bando avviene in virtù di un sistema informatizzato, mediante l'immissione sul portale S.I.A.N.;
- lo stesso bando ha previsto una distinzione tra documenti da acquisire fuori dal sistema e documenti da caricare direttamente sul portale telematico; è evidente che, ai fini del rispetto del termine per il deposito, solo i documenti da acquisire fuori del sistema – e, dunque, i corrispondenti requisiti soggettivi ed oggettivi – devono per forza essere preesistenti all'avvio della compilazione della domanda mediante caricamento degli allegati.

Gli altri vanno, invece, redatti contestualmente al caricamento della domanda sull'apposito portale.

3 – Con successivi DD.RR.DD. - n. 244 del 20.10.2017, n. 14 del 12.01.2018, n. 91 del 28.03.2018 e n. 128 dell'11.05.2018 – sono state disposte proroghe all'originario termine di scadenza.

In particolare:

- con il D.R.D. n. 91/2018 è stato disposto il differimento del termine alla data del **03.05.2018**;
- per quanto di interesse della presente vicenda, con il D.R.D. n. 128/2018 detto termine è stato ulteriormente prorogato al **18.05.2018**: e ciò, al fine esclusivo di permettere a tutti i partecipanti il completamento delle domande, **già avviate alla data del 03.05.2018** e non concluse a causa di rilevati rallentamenti, malfunzionamenti e sospensioni del funzionamento del portale.

4 – Il ricorrente ha regolarmente partecipato al bando:

- **avviando la compilazione della domanda sul portale entro il previsto termine del 03.05.2018, senza poterla completare a causa dei riscontrati – e riconosciuti – malfunzionamenti;**
- **completando l'iter entro l'ulteriore termine di proroga del 18.05.2018 concesso con il succitato decreto.**

Ma non solo.

Con apposita nota trasmessa a mezzo pec in data 03.05.2020, il ricorrente ha comunicato alla competente U.O.D. il rilevato malfunzionamento dell'O.T.P. chiedendo di essere ammesso a completare il deposito della domanda.

E ciò a conferma della totale buona fede del ricorrente.

5 – Senonché, del tutto incomprensibilmente, in data 08.04.2019, con nota prot. n. 227611 il competente Ufficio regionale ha comunicato al ricorrente il preavviso di irricevibilità della domanda di sostegno depositata.

E ciò, ritenendo che *“il rilascio della domanda in oggetto è avvenuto entro il 18.05.2018 ma la compilazione della stessa è iniziata sul portale dopo il 03.05.2018”*.

6 – Attesa la manifesta erroneità del rilievo opposto, al fine della riammissione a valutazione della domanda, in data 18.04.2019, il ricorrente ha depositato richiesta di riesame, in uno a tutta la documentazione telematica comprovante l'erroneità delle motivazioni opposte dalla P.A. e, per l'effetto, la ricevibilità della proposta istanza.

7 – A nulla sono valse dette osservazioni.

Da ultimo, infatti, è stata pubblicata la Graduatoria Unica Regionale definitiva nell'ambito della quale il ricorrente ha visto la propria domanda inserita nell'Allegato “F”, *“elenco definitivo delle domande non ricevibili”*.

8 – Ma detti provvedimenti sono manifestamente illegittimi e vanno annullati – previa sospensione della relativa efficacia ovvero **con sentenza in forma semplificata** - per i seguenti

MOTIVI

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 128 DELL'11.05.2018 ED AL D.R.D. N. 46 DEL 19.03.2019 NONCHE' IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, 2 BIS E 3 DELLA L. N. 241/1990 E 97

COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO - ARBITRARIETA') - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

1.1 - Il provvedimento impugnato è, prima di tutto, illegittimo **per difetto assoluto del presupposto ed erroneità manifesta.**

La P.A. ha ritenuto la domanda del ricorrente non ricevibile in quanto, pur risultando la domanda depositata entro il prescritto termine ultimo - "data rilascio domanda 18/05/2018" - la relativa compilazione sarebbe - a suo dire - iniziata sul portale dopo il 03.05.2018 e l'inserimento a sistema sarebbe - sempre a suo dire - avvenuto il 18.05.2018.

1.2 - Ma così non è.

1.2.1 - Come è noto, con il D.R.D. n. 128 dell'11.05.2018, la Regione ha disposto il differimento del termine ultimo per l'ammissione delle domande di sostegno dal 03.05.2018 al 18.05.2018.

E ciò:

- al fine "***di consentire a tutti coloro che hanno già avviato la compilazione della domanda sul portale il completamento dell'iter per il rilascio delle domande di sostegno ... fino alla data del 18 maggio 2018 alle ore 16,00***";

- considerando "***non ricevibili eventuali domande riscontrabili successivamente al nuovo termine e per le quali non risulta già avviato l'iter di caricamento prima del precedente termine di chiusura***";

- ritenendo "***non ammissibili le domande i cui documenti allegati abbiano date successive al 03/05/2018, termine di chiusura del bando***".

Il criterio assunto dalla P.A. è chiaro: risultano irricevibili e, quindi, non accedono alla disposta proroga solo le domande non ancora avviate - *recte* iniziate a caricare sul portale - alla data del 03.05.2018 ovvero in

presenza di documenti, formati fuori dal sistema ovvero esterni al portale, aventi data successiva al 03.05.2018.

1.2.2 - Nella specie, del tutto conformemente al succitato criterio, il ricorrente ha avviato la compilazione della domanda di sostegno sull'apposito portale entro e non oltre il **03.05.2018**.

Tale circostanza è documentata.

Ed invero, dalla schermata estratta dal portale S.I.A.N. alla data del 03.05.2018 risulta in maniera evidente che:

- lo stato di avanzamento della domanda è “***in compilazione***”;
- la domanda è “***valida***”.

Ma non solo.

Sempre nell'ambito della predetta schermata estratta dal portale S.I.A.N., con riferimento al momento della compilazione della domanda, è anche riportato lo stato della domanda “*domanda iniziale*” ad ulteriore riprova del fatto che alla data del **03.05.2018** la compilazione della domanda era già avviata.

Per l'effetto, è dimostrato *per tabulas* che:

- non è vero – come ha ritenuto la P.A. – che la compilazione della domanda sia iniziata dopo il 03.05.2018; a tale data, invece, era già *in itinere*;
- è lo stesso Ente ad avere attestato la validità e tempestività della procedura posta in essere dalla ricorrente.

1.2.3 – Del pari i documenti allegati dal ricorrente alla domanda – contrariamente a quanto tenta di sostenere la P.A. - sono certamente antecedenti al 03.05.2018.

E ciò per le seguenti ragioni.

Prima di tutto, lo stesso decreto ha previsto una distinzione tra i documenti da acquisire al di fuori dal sistema e quelli che, invece, vanno caricati direttamente sul sistema.

Per l'effetto, il limite temporale può effettivamente valere soltanto per i primi – ovvero quelli esterni dal sistema di cui bisogna disporre prima della scadenza del termine ultimo. Per i secondi, invece, non solo il caricamento, ma la stessa formazione avviene contestualmente alla compilazione dell'istanza direttamente al portale.

Per tali documenti, pertanto, ciò che rileva è la pratica “*in compilazione*” entro il termine ultimo all'uopo previsto.

A fronte, cioè, di documenti il cui caricamento è previsto direttamente al portale, avviato e soltanto non completato entro il termine vale la disposta proroga.

L'irricevibilità per mancato caricamento / perfezionamento non ricorre.

1.3 - Per altro verso, è proprio impossibile che detti documenti possano essere temporalmente antecedenti alla definizione del procedimento di caricamento sul portale.

Tale circostanza è confortata da due elementi che afferiscono alla modalità di inserimento / caricamento degli allegati:

- il primo: al momento del caricamento devono essere già indicati tutti i documenti che il partecipante intende produrre; nella specie, tale indicazione c'è;
- il secondo: solo successivamente al definitivo caricamento il sistema rilascia un'attestazione, la quale dà atto di tutta la documentazione depositata che non può essere diversa da quella indicata in sede di compilazione della domanda.

In altri e più chiari termini, non è possibile che il ricorrente abbia indicato un documento che poi non sia stato anche caricato.

Ma, soprattutto, riconosciuto il tempestivo avvio del caricamento – pratica “*in compilazione*” – i documenti da formare direttamente sul sito non possono giammai avere una data antecedente a detto avvio.

Muovendo da tali presupposti:

- acclarato il tempestivo avvio entro l'originario termine del 03.05.2018;

- chiarita la portata della proroga: per tutte le istanze il cui caricamento al portale è iniziato prima del 03.05.2018;

- è evidente l'erroneità nella quale è incorsa la P.A nel ritenere tardiva l'istanza *de qua* in quanto un qualche documento – tra l'altro, non è dato sapere quale (difetto assoluto di motivazione) – da formare direttamente sul portale in quanto recate una data successiva al predetto 03.05.2018.

Per tutti i motivi di cui sopra, non poteva essere diversamente.

Trova conferma, già sotto tale primo profilo, la manifesta illegittimità dei provvedimenti impugnati per **difetto assoluto del presupposto ed erroneità.**

***** *****

La correttezza del motivo che precede è stata già vagliata dal T.A.R. Campania – Salerno con riferimento a due vicende del tutto speculari.

All'esito, con sentenze brevi, il G.A. ha accolto i ricorsi proposti "... **in considerazione dell'assorbente profilo di contraddittorietà ed erroneità dei presupposti dell'azione amministrativa dedotti dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso.** *Dagli atti del giudizio emerge che con il D.R.D. n. 128 dell'11.05.2018, la Regione ha disposto il differimento del termine ultimo per l'ammissione delle domande di sostegno dal 03.05.2018 al 18.05.2018 al fine "di consentire a tutti coloro che hanno già avviato la compilazione della domanda sul portale il completamento dell'iter per il rilascio delle domande di sostegno ... fino alla data del 18 maggio 2018 alle ore 16,00". Nello stesso decreto regionale, veniva precisato che sarebbero state ritenute "non ricevibili eventuali domande riscontrabili successivamente al nuovo termine e per le quali non risulta già avviato l'iter di caricamento prima del precedente termine di chiusura" e "non ammissibili le domande i cui documenti allegati abbiano date successive al 03/05/2018, termine di chiusura del bando". Orbene, **sempre dagli atti del giudizio emerge che la ricorrente ha depositato la propria domanda di partecipazione in***

data 3 maggio 2018 (come risulta dalla schermata del portale dalla quale si legge che la domanda era “in lavorazione”) e che tale domanda è stata completata in data 14 maggio 2018 ... La palese contraddittorietà tra il dato materiale - e cioè il fatto che in data 3 maggio 2018 fosse pendente al sistema informatico una domanda di partecipazione pervenuta da parte della ricorrente - e le valutazioni dell’amministrazione - che ha ritenuto la domanda di partecipazione tardiva, senza chiarire quale portata dovesse essere attribuita alla istanza dell’interessata tempestivamente registrata dal sistema informatico- sono sintomatiche del dedotto vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei fatti” (si cfr. **T.A.R. Campania – Salerno, sez. I – sent. nn. 331 e 335 del 04.03.2020**).

Muovendo da tali *dicta*, la manifesta illegittimità del provvedimento impugnato **è tale da militare per una sentenza in forma semplificata.**

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 128 DELL’11.05.2018 ED AL D.R.D. N. 46 DEL 19.03.2019 NONCHE’ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, 2 BIS E 3 DELLA L. N. 241/1990 E 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA’ MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

2.1 – Il motivo che precede è assorbente.

In ogni caso, il provvedimento impugnato è illegittimo anche sotto un autonomo e distinto profilo.

Con detto provvedimento la P.A. ha ritenuto non ricevibile e, dunque, non valutabile la domanda del ricorrente solo perché non sarebbe stato

completato il caricamento di alcuni documenti allegati entro l'originario termine del 03.05.2018, poi prorogato.

2.2 – Senonché, detta circostanza non può – e non deve – certamente assurgere a legittimo motivo di diniego laddove si consideri che:

- il D.R.D. n. 128/2018 ha espressamente previsto la non ricevibilità / ammissibilità delle domande *“per le quali non risulta già avviato l'iter di caricamento prima del precedente termine di chiusura”*; nulla dice in ordine ad una eventuale irricevibilità per mancato caricamento di un singolo documento, tra l'altro, già avviato e soltanto non completato; ciò che rileva, cioè, è solo l'avvio del caricamento;

- l'integrale caricamento entro il termine del 03.05.2018 è riconducibile solo a cause imputabili ad un cattivo ed imprevedibile malfunzionamento del portale S.I.A.N..

Tali rallentamenti e malfunzionamenti nonché le temporanee sospensioni del regolare funzionamento del portale S.I.A.N. sono ben note alla stessa P.A.

Tanto è vero che ha disposto la proroga al 18.05.2018 proprio perché detti malfunzionamenti hanno impedito a molti utenti – tra questi, il ricorrente – di concludere la procedura di rilascio delle relative domande di sostegno ovvero il completamento del previsto caricamento al portale.

Tali disfunzionalità sono state, tra l'altro, accertate non solo dalla Regione, ma dalla stessa A.G.E.A..

Ma non solo.

Ancora prima dell'adozione del D.R.D. n. 128/2018, non appena rilevato il malfunzionamento a causa del quale è stato possibile il solo avvio della compilazione della domanda di sostegno, il ricorrente ha subito provveduto (*pec* del 04.05.2018) a renderlo noto al competente ufficio regionale anche al fine di essere poi ammesso al relativo completamento.

E ciò a conferma della totale buona fede del ricorrente.

2.3 - Trattandosi di fatti del tutto imprevedibili ed oggettivi, di fatto imputabili alla stessa P.A. che ha *fornito* il portale, ne consegue che:

- le relative conseguenze non sono certamente imputabili alla ricorrente:
- per l'effetto, il mancato caricamento non può invalidare l'avviata procedura comportando il mancato perfezionamento della domanda.

Segue la manifesta illegittimità del provvedimento impugnato, oltre che della presupposta procedura posta in essere dalla P.A..

III - VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 128 DELL'11.05.2018 ED AL D.R.D. N. 46 DEL 19.03.2019 NONCHE' IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, 2 BIS E 3 DELLA L. N. 241/1990 E 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO - ARBITRARIETA') - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

3.1 - La correttezza del motivo che precede trova conferma nello stesso provvedimento con il quale la Regione ha preso atto delle intervenute segnalazioni relative al malfunzionamento e sospensione del sistema informatizzato e delle verifiche da parte di Agea in ordine alla imputabilità - o meno - del mancato perfezionamento delle domande alle intervenute anomalie.

Il riferimento, per quanto di interesse, va al D.R.D. n. 46 del 19.03.2019 ed ai relativi allegati, nell'ambito del quale sono state ritenute:

a - **perfezionabili**:

- le domande di cui all'Allegato 1 - PIG;

b - **non perfezionabili**:

- le domande di cui all'Allegato 2 - 4.1.1 per esito negativo a seguito di istruttoria Agea;

- le domande di cui all'Allegato 3 – 4.1.1 per assenza dei requisiti previsti dal D.R.D. 43/2018;

- le domande di cui all'Allegato 4 – 4.1.1 in quanto riferite a istanze *rilasciate* – ovvero risolte - nei termini di scadenza del bando.

La domanda del ricorrente è stata ricompresa tra quelle di cui all'ultimo allegato, escluse trattandosi di “*anomalia risolta prima della scadenza del bando*”.

E ciò come dire che, pur a voler ammettere un malfunzionamento del sistema, lo stesso sarebbe stato risolto prima del termine previsto per il deposito delle istanze. Dunque, non sarebbe stato ostativo al tempestivo deposito.

Senonché, come sopra evidenziato, la ricorrente ha iniziato il caricamento prima del 03.05.2018, ma non ha potuto completarlo solo a causa del riconosciuto malfunzionamento.

Tale malfunzionamento non è stato risolto prima di detto termine ultimo. Riconosciuto l'istanza *in compilazione* alla data del 03.05.2018, è evidente che non vi è stata alcuna risoluzione di problemi prima di detta data.

Ma non solo.

Per altre istanze, la stessa graduatoria specifica che l'“*inserimento della domanda (è) **successivo** alla data del 03/05/2018*”.

Nulla per la domanda della ricorrente.

E ciò, proprio perché il relativo caricamento è stato *avviato* prima del 03.05.2018.

Muovendo da tale circostanza, ne consegue che, diversamente da quanto assunto dalla P.A. ed a conferma della regolare partecipazione da parte del ricorrente:

- il caricamento della domanda è stato certamente avviato prima del 03.05.2018;

- nell'ipotesi contraria, gli accertamenti presupposti al D.R.D. 46/2018 avrebbero confermato l'inserimento della domanda in data successiva al disposto limite temporale come è avvenuto per le altre ditte.

Segue l'illegittimità del provvedimento impugnato e, dunque, la fondatezza del presente gravame anche per tale ulteriore motivo.

IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 52 DEL 09.08.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1. DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 128 DELL'11.05.2018 ED AL D.R.D. N. 46 DEL 19.03.2019 NONCHE' IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, 2 BIS, 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA - SVIAMENTO - ARBITRARIETA') - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

4.1 - Risulta, infine, violata la previsione di cui all'art. 10 *bis* ovvero dell'art. 10 - comma 1 - lett. b) della L. n. 241/1990, rilevante anche sotto il profilo del difetto di motivazione.

Come è noto, in applicazione della predetta disposizione normativa, **“dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”**.

La legittimità del provvedimento finale, cioè, è subordinata non solo alla comunicazione dei motivi ostativi, ma **alla effettiva valutazione delle osservazioni del privato ed a una idonea motivazione sul mancato accoglimento delle stesse**.

E ciò, all'evidente scopo di evitare che la partecipazione dell'interessato si risolva in un **mero adempimento procedurale**.

Analoghe considerazioni valgono a voler ricondurre le memorie / istanze depositate dal ricorrente al regime di cui all'art. 10 - comma 1 - lett. b) della L. n. 241/1990.

4.2 - Tali previsioni – e le relative finalità – nella specie sono state chiaramente disattese.

Ed invero, a seguito della conoscenza delle risultanze della graduatoria provvisoria e, dunque, della inclusione della propria domanda tra quelle ritenute irricevibili e, perciò, non valutabili, in data 18.04.2019, il ricorrente ha depositato articolata memoria con la quale ha chiarito l'erroneità della determinazione assunta.

Ciò nonostante, la P.A. ha adottato il provvedimento impugnato ignorando del tutto le osservazioni formulate, invece *“confermando la non ricevibilità della domanda di sostegno”* in quanto *“risulta da portale Agea Sian – data inserimento a sistema 17/05/2018”*.

Senonché con detta pseudo motivazione, la P.A.:

- da un lato, ha privato la ricorrente della possibilità di comprendere in base a quali effettive ragioni e/o dati documentati la domanda depositata sia stata ritenuta non ricevibile (**difetto assoluto di motivazione**);
- dall'altro, conferma, in realtà, la sussistenza del requisito minimo prescritto ai fini della ricevibilità della domanda ovvero che alla data del 03.05.2018 fosse già stato avviato il relativo caricamento sul portale SIAN.

Segue la violazione dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990 – ovvero dell'art. 10 - e delle relative finalità, rilevante anche sotto il profilo del difetto di motivazione.

Trova definitiva conferma la fondatezza del presente ricorso.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è grave ed irreparabile.

Per effetto dei provvedimenti impugnati, viene inibito alla ricorrente di accedere ai benefici necessari per l'adeguamento della propria azienda alle nuove esigenze di mercato.

L'immediata lesività dei provvedimenti di esclusione è nota.

E ciò ancor di più tenuto conto che, da ultimo, è stata anche adottata la Graduatoria Unica Regionale definitiva che di fatto rende direttamente finanziabili le domande ammesse.

Il danno è diretto ed attuale.

Con l'approvazione di detta graduatoria ed in mancanza di un tempestivo intervento da parte di codesto T.A.R. risulta definitivamente compromessa qualsivoglia possibilità per il ricorrente di vedere ammessa e finanziata la propria domanda.

Muovendo da tali presupposti, attesa la manifesta fondatezza del gravame, come già accertato dal T.A.R. Campania – Salerno rispetto a due vicende del tutto speculari, si chiede **volersi accogliere il ricorso con sentenza in forma semplificata** ovvero, in subordine, ovviarsi al danno lamentato mediante **l'ammissione della ricorrente con riserva alla procedura de qua.**

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 03.09.2020.

Avv. Marcello FORTUNATO